



Ordinanza sul sistema di ingressi/uscite (OEES)

Modifica del ...

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza del 10 novembre 2021¹ sul sistema di ingressi/uscite è modificata come segue:

Art. 1 lett. a, nota a piè di pagina

La presente ordinanza disciplina:

- a. l'elenco dei dati del sistema di ingressi/uscite (EES), i servizi autorizzati all'accesso nonché la portata delle autorizzazioni di accesso ai sensi del regolamento (UE) 2017/2226²;

RS

¹ RS **142.206**

² Regolamento (UE) 2017/2226 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2017, che istituisce un sistema di ingressi/uscite per la registrazione dei dati di ingresso e di uscita e dei dati relativi al respingimento dei cittadini di paesi terzi che attraversano le frontiere esterne degli Stati membri e che determina le condizioni di accesso al sistema di ingressi/uscite a fini di contrasto e che modifica la Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen e i regolamenti (CE) n. 767/2008 e (UE) n. 1077/2011, versione della GU L 327 del 9.12.2017, pag. 20, modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2021/1134, versione della GU L 248 del 13.7.2021, pag. 1.

Art. 4a Consultazione ai fini del rilascio dei visti per soggiorni di lunga durata e dei titoli di soggiorno

¹ La consultazione dell'EES ai fini dell'esame delle domande di visto per soggiorni di lunga durata, delle domande di permessi di soggiorno di breve durata, di dimora e di domicilio e delle decisioni afferenti nonché nel quadro della verifica delle corrispondenze del sistema centrale d'informazione visti (C-VIS) con l'EES si effettua direttamente mediante il sistema ORBIS o il sistema d'informazione centrale sulla migrazione (SIMIC) in base ai dati di cui all'articolo 4 capoverso 1.

² Se la ricerca dà un risultato positivo, il servizio autorizzato all'accesso può consultare i dati delle categorie I-VI menzionati nell'allegato 2.

Art. 4b Consultazione ai fini del rilascio di carte di legittimazione del DFAE

¹ La consultazione dell'EES ai fini dell'esame delle domande di una carta di legittimazione unicamente nel quadro della verifica delle corrispondenze del C-VIS con l'EES si effettua direttamente mediante il sistema d'informazione Ordipro in base ai dati di cui all'articolo 4 capoverso 1.

² Se la ricerca dà un risultato positivo, il servizio autorizzato all'accesso può consultare i dati delle categorie I, II, IV e V menzionati nell'allegato 2.

Art. 5 cpv. 2 e 5

² Se la ricerca dà un risultato positivo e:

- a. se l'interessato non è soggetto all'obbligo del visto: l'immagine del volto rilevata sul posto oppure le impronte digitali sono confrontate con quelle memorizzate nell'EES;
- b. se l'interessato è titolare di un visto: l'immagine del volto rilevata sul posto è confrontata con quella memorizzata nell'EES o nel C-VIS. La verifica delle impronte digitali è effettuata direttamente nel C-VIS tramite l'EES.

⁵ Se l'interessato è registrato nel C-VIS, gli accessi a questo sistema sono retti dall'ordinanza VIS³.

Art. 5a Consultazione da parte dei trasportatori soggetti all'obbligo di diligenza

¹ La consultazione dell'EES ai fini di verifica della validità e dell'uso legale dei visti per soggiorni di breve durata per una o più entrate si effettua tramite il portale dei trasportatori grazie ai dati integrati nella striscia di scansione ottica del documento di viaggio e all'indicazione dello Stato d'entrata.

² In base a questi dati il servizio internet dell'EES trasmette una risposta positiva o negativa ai trasportatori.

³ RS 142.512

Art. 14a Comunicazione di dati a terzi

¹ I dati trattati nell'EES non possono essere comunicati né a Stati terzi non vincolati da uno degli accordi d'associazione a Schengen né a organizzazioni internazionali, enti privati o persone fisiche.

² La SEM può tuttavia comunicare i dati seguenti a Stati terzi o a organizzazioni internazionali figuranti nell'allegato I del regolamento (UE) 2017/2226⁴, se necessario per provare l'identità di cittadini di Stati terzi ai fini del rimpatrio, purché siano rispettate le condizioni di cui all'articolo 41 del regolamento (UE) 2017/2226:

- a. i dati relativi all'identità della persona;
- b. i dati legati al documento di viaggio;
- c. l'immagine del volto;
- d. le impronte digitali.

Art. 14b Comunicazione di dati a terzi da parte della COA fedpol

¹ I dati forniti all'EES per fini di sicurezza non possono essere comunicati né a Stati terzi né a organizzazioni internazionali o enti privati.

² In casi specifici, in presenza di un pericolo imminente legato a un reato di terrorismo o di un pericolo imminente per la vita di una persona legato a un reato penale grave e in caso di eccezionale urgenza i dati seguenti dell'EES relativi a una persona possono essere comunicati su richiesta a uno Stato terzo se sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 41 paragrafo 6 del regolamento EES:

- a. i dati relativi all'identità della persona;
- b. i dati del documento di viaggio;
- c. la data e l'ora dell'entrata o dell'uscita;
- d. il valico di confine all'entrata o all'uscita e l'autorità che ha autorizzato l'entrata.

³ Si applicano le condizioni di cui agli articoli 11 e 12.

⁴ La COA fedpol comunica i dati dell'EES a un'autorità incaricata di uno Stato terzo solo se ciò non comporta un pericolo per la persona.

⁵ Verifica presso la SEM il percorso migratorio della persona e, nello specifico, l'esistenza della qualità di rifugiato.

⁶ Se i dati dell'EES appartengono a un altro Stato Schengen, quest'ultimo è informato senza indugio della comunicazione dei dati.

Art. 20a Registro delle comunicazioni di dati

¹ Tutte le comunicazioni di dati dell'EES effettuate dalla SEM in virtù dell'articolo 103d LStrI sono registrate a fini statistici, con l'indicazione dello Stato destinatario, delle categorie di dati comunicati e della data di comunicazione. Il registro è

⁴ Cfr. nota a piè di pagina relativa all'art. 1 lett. a.

tenuto a disposizione dell'incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza.

² Le informazioni sono conservate per sei anni a contare dalla loro comunicazione.

II

L'allegato 2 è sostituito dalla versione qui annessa.

III

La presente ordinanza entra in vigore il 1° giugno 2026.

Allegato 2

(art. 3, 4 cpv. 2, 4a cpv. 2, 4b cpv. 2, 5 cpv. 3, 7 cpv. 2, 8 cpv. 2, 9 cpv. 2, 14 cpv. 2 e 3, 16 nonché 21 cpv. 2)

Elenco dei dati, servizi autorizzati all'accesso e portata dei diritti di accesso nell'EES

Legenda

Portata dei livelli di accesso:

A	Consultazione online
B	Inserimento e trattamento online
Vuoto	Nessun accesso
1	Accesso diretto tramite ORBIS

Servizi autorizzati all'accesso:

SEM	Segreteria di Stato della migrazione
– I	Ambito direzionale Pianificazione e risorse
– II	Ambito direzionale Immigrazione e integrazione per i compiti legati all'entrata e al soggiorno di cittadini di Stati terzi in Svizzera
– III	Ambito direzionale Affari internazionali
COA fedpol	Centrale operativa e di allarme fedpol
RSE	Rappresentanze svizzere all'estero e missioni,
DFAE	Dipartimento federale degli affari esteri, Segreteria di Stato e Direzione consolare
LEGI	Protocollo del DFAE e Missione permanente della Svizzera presso l'Ufficio delle Nazioni Unite e le altre organizzazioni internazionali a Ginevra
POCA	Autorità cantonali e comunali di polizia operanti sul territorio svizzero nel quadro dei compiti concernenti il diritto in materia di stranieri
PCfr	Autorità cantonali di polizia responsabili dei controlli alle frontiere esterne Schengen
UDSC	Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini: collaboratori incaricati di svolgere i compiti di controllo sulle persone
MIGRA	Autorità cantonali e comunali di migrazione per i compiti legati all'entrata e al soggiorno di cittadini di Stati terzi



Elenco dei dati dell'EES

Denominazione dei campi dei dati dell'EES	SEM			COA fedpol	RSE	DFAE	LEGI	POCA	PCfr	MIGRA
	I	II	III							
I. Fascicolo EES individuale										
<i>1. Dati personali</i>										
Cognomi	A	B	A	A	B	B	A	B	B	B
Nomi	A	B	A	A	B	B	A	B	B	B
Data di nascita	A	B	A	A	B	B	A	B	B	B
Sesso	A	B	A	A	B	B	A	B	B	B
Cittadinanze	A	B	A	A	B	B	A	B	B	B
<i>2. Dati biometrici</i>										
Immagine del volto		B	A	A	B	B	A	B	B	B
Impronte digitali		B	A	A	B	B		B	B	B
Assenza di impronte digitali o dell'immagine del volto: motivi		B	A	A	B	B		B	B	B
<i>3. Dati relativi al documento di viaggio</i>										
Tipo e numero del documento di viaggio	A	B	A	A	B	B	A	B	B	B
Codice dello Stato di rilascio del documento di viaggio	A	B	A	A	B	B	A	B	B	B
Data di scadenza del documento di viaggio	A	B	A	A	B	B	A	B	B	B
II. Dati d'ingresso/uscita										
<i>1. Dati d'ingresso</i>										
Data e ora d'ingresso	A	B	A	A	B	B	A	B	B	B
Valico di frontiera utilizzato per l'ingresso	A	B	A	A	B	B	A	B	B	B
Autorità che ha autorizzato l'ingresso	A	B	A	A	B	B	A	B	B	B
Familiare di un cittadino di uno Stato terzo secondo l'art. 2 par. 3 lett. b del regolamento (UE) 2017/2226 ⁵ (sì/no)	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
Numero della vignetta di visto	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A

⁵ Cfr. nota a piè di pagina relativa all'art. 1 lett. a.

Denominazione dei campi dei dati dell'EES	SEM			COA fedpol	RSE	DFAE	LEGI	POCA	PCfr	MIGRA
	I	II	III							
Codice dello Stato che ha rilasciato la vignetta di visto	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
Validità del visto: data d'inizio della validità e data di scadenza	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
Data di scadenza della durata massima del soggiorno autorizzato	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
Numero di ingressi autorizzati durante il periodo di validità del visto	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
Informazioni sulla validità territoriale del visto	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
2. Dati di uscita										
Data e ora di uscita	A	B	A	A	B	B	A	B	B	B
Valico di frontiera utilizzato per uscire	A	B	A	A	B	B	A	B	B	B
III. Dati in caso di annullamento o revoca del visto nonché di mancata proroga o revoca del soggiorno										
Informazioni sullo status: annullato, revocato	A	B	A	A	B	B		B	B	B
Luogo e data della decisione	A	B	A	A	B	B		B	B	B
Denominazione e sede dell'autorità responsabile	A	B	A	A	B	B		B	B	B
Motivi dell'annullamento o della revoca	A	B	A	A	B	B		B	B	B
IV. Dati in caso di proroga del visto o del soggiorno										
Informazioni sullo status: prorogato	A	B	A	A	B	B	A	B	B	B
Luogo e data della decisione	A	B	A	A	B	B	A	B	B	B
Denominazione e sede dell'autorità responsabile	A	B	A	A	B	B	A	B	B	B
Data di inizio e di scadenza della proroga	A	B	A	A	B	B	A	B	B	B
Numero della vignetta del visto prorogato	A	B	A	A	B	B	A	B	B	B
Durata della proroga del soggiorno autorizzato	A	B	A	A	B	B	A	B	B	B
Motivi della proroga	A	B	A	A	B	B	A	B	B	B
Codice dello Stato di rilascio	A	B	A	A	B	B	A	B	B	B

Denominazione dei campi dei dati dell'EES	SEM			COA fedpol	RSE	DFAE	LEGI	POCA	PCfr	MIGRA
	I	II	III							
V. Dati relativi al respingimento										
Data e ora della decisione		B	A	A	B	B	A	B	B	B
Valico di frontiera presso cui ha avuto luogo il respingimento		B	A	A	B	B	A	B	B	B
Autorità competente		B	A	A	B	B	A	B	B	B
Motivi del respingimento	A	B	A	A	B	B	A	B	B	B
Numero della vignetta di visto		A	A	A	A	A	A	A	A	B
VI. Calcolatore automatico										
Durata massima rimanente di soggiorno autorizzato sulla base delle date d'ingresso previste		A	A		A ¹	A ¹		A	A	A
Numero di ingressi ancora autorizzati da visti emessi per uno o due ingressi		A	A					A	A	A
Durata di un soggiorno fuori termine	A	A	A					A	A	A
Durata massima del soggiorno autorizzato al momento dell'ingresso		A	A		A ¹	A ¹		A	A	A
VII. Informazioni sui programmi nazionali di facilitazione (NFP)										
Stato membro che gestisce un NFP (National Facilitation Programme)	A	A	A	A	A	A		A	A	A
Denominazione del NFP	A	A	A	A	A	A		A	A	A
Validità dello status NFP concesso	A	A	A	A	A	A		A	A	A